



COMUNE DI CESIOMAGGIORE

Provincia di Belluno

ORIGINALE

Ordinanza del Servizio Tecnico

Numero Registro
Generale

Data

25

24-05-2024

OGGETTO:	ORDINANZA PER TAGLIO SIEPI E RAMI SPORGENTI AI MARGINI DEI MARCIAPIEDI, DELLE AREE DI SOSTA, DELLE STRADE COMUNALI E VICINALI DI USO PUBBLICO, E PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PRIVATO
-----------------	---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RILEVATO che, ai bordi delle strade comunali, risulta crescente il fenomeno di piante e/o siepi che protendono rami, foglie e fronde verso la sede stradale o i marciapiedi, invadendoli e creando conseguentemente ostacolo e limitazione all'uso dei marciapiedi ai pedoni, compromettendo inoltre la visibilità e la leggibilità della segnaletica dalla distanza e dalla angolazione necessarie;

PRECISATO che presso curve e incroci stradali, le siepi, le ramaglie e le piantagioni non devono elevarsi oltre un metro dal piano stradale e tutto ciò per 20 metri lineari prima dell'inizio della curva e degli incroci da entrambi i lati dei due sensi di marcia;

CONSIDERATO che deve essere altresì assicurata la regolare manutenzione dei fossi stradali di scolo al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

VISTO l'art. 12 del vigente Regolamento Comunale di Polizia Rurale, approvato con Delibera Consiliare n. 48 del 27.12.2018 che recita:

1. I proprietari dei terreni confinanti con le strade comunali, vicinali e di uso pubblico, marciapiedi e piste ciclabili sia all'interno che all'esterno dei centri abitati del Comune di Cesiomaggiore, devono provvedere a mantenere le siepi, alberature ed altri tipi di vegetazione, ivi comprese le piante di alto fusto, permanentemente regolati in modo tale da evitare restringimenti della strada, marciapiedi e piste ciclabili, garantire la visibilità e la sicurezza della circolazione, assicurare la piena visibilità e leggibilità della segnaletica dalla distanza e dall'angolazione necessarie.

2. Devono altresì ridurre opportunamente o tagliare le piante che per età, altezza, stato vegetativo e collocazione possano interessare la sede pubblica in caso di caduta parziale o totale o in caso di eventi atmosferici tipo vento, neve, ecc. anche se eccezionali o imprevisti. Per le piante di particolare pregio, vanno ottenute le previste autorizzazioni presso l'Ufficio Tecnico comunale.

3. Chi esegue lavori di taglio e potatura rimuove e smaltisce tempestivamente gli scarti e residui vegetali.

4. I proprietari, gli amministratori o i conduttori dei fondi confinanti con aree soggette a

pubblico transito rimuovono foglie, fiori, alberi o rami rinsecchiti o comunque lesionati che possano interessare il piano stradale, pedonale o ciclabile.

5. Le superfici erbate ubicate in centro urbano vanno tagliate almeno 2 volte nell'arco dell'anno comunque per un numero idoneo di volte in modo che sia mantenuto il decoroso dell'area e sia evitato il proliferare e lo stanziamento di insetti ed animali vari.

VISTI gli artt. 29, 30, 31, 32 e 33 del Codice della Strada, D. Lgs. 30 Aprile 1992 n° 285 e s.m.i, che dettano disposizioni e obblighi in merito al mantenimento di piantagioni e siepi, fabbricati, muri e opere di sostegno, ripe, condotta delle acque, canali artificiali e manufatti sui medesimi, dei fondi laterali delle strade, nonché gli articoli, riferiti agli stessi, del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16/12/1992, n°495;

VISTI gli artt. n. 5, comma 3, e 6, comma 4, del D.Lgs. 285/92 e s.m.i., che prevedono per l'Ente proprietario delle strade la possibilità di emettere ordinanze per garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione.

VISTO l' art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTO l'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

ORDINA

1. Ai proprietari e/o ai conduttori degli immobili e dei terreni posti lungo le strade comunali e vicinali di uso pubblico dell'intero territorio comunale, la potatura delle siepi e il taglio dei rami e arbusti che si protendono oltre il confine stradale, che nascondono la segnaletica o che comunque ne compromettono la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie, nonché rispettare le distanze previste dal codice per la loro messa a dimora. Inoltre, presso curve ed incroci stradali, le siepi, le ramaglie e le piantagioni non devono elevarsi oltre un metro dal piano stradale e tutto ciò per un tratto di 20 (venti) metri lineari prima dell'inizio delle curve e degli incroci da entrambi i lati dei due sensi di marcia. Nel caso in cui gli alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi genere cadano sul piano viabile per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, i proprietari o i fittavoli sono tenuti a rimuoverli nel più breve tempo possibile;

2. Ai proprietari e/o ai conduttori degli immobili e dei terreni delle aree contigue alle strade comunali il taglio o la potatura degli alberi e delle siepi che protendono le proprie fronde sulla sede stradale o sui marciapiedi. I lavori di taglio o potatura delle piante e delle siepi dovranno essere eseguiti con la massima tempestività ogniqualvolta si verifichi una invasione nella proprietà pubblica;

3. Ai proprietari e/o ai conduttori degli immobili e dei terreni di assicurare la regolare manutenzione dei fossi stradali di scolo e ripristinarli se abbandonati, ricoperti o intasati, rimuovendo ogni materiale quali, ad esempio, erbe di sfalcio, foglie, detriti o rifiuti che ostacolano il regolare deflusso delle acque, ripristinando ogni irregolarità, ed adempire a quanto prescritto dall'art.12 del vigente Regolamento Comunale di Polizia Rurale;

4. Nell'eventualità in cui gli interessati non procedano autonomamente al taglio delle piante e delle siepi, i lavori verranno eseguiti dal Comune, senza ulteriore comunicazione, con successivo addebito delle spese ai proprietari e/o ai conduttori degli immobili e dei terreni medesimi;

5. Ai proprietari e/o ai conduttori degli immobili e dei terreni di tagliare la vegetazione incolta e in particolare provvedere allo sfalcio dell'erba sui terreni abbandonati e mantenere il verde

privato in perfetto ordine, attraverso una manutenzione periodica al fine di evitare, oltre agli inconvenienti sopra segnalati, anche il possibile rischio di propagazione di incendi.

TEMPI DI ATTUAZIONE DELLA PRESENTE ORDINANZA

Gli interventi di cui sopra dovranno essere eseguiti, sistematicamente in funzione dell'andamento stagionale di crescita della vegetazione, e comunque fino al 31 ottobre 2024,

MOTIVAZIONE

L'utente della strada deve sempre essere messo nelle condizioni di poter transitare in piena sicurezza, di godere di un'ottima visibilità, e nulla deve intralciare il suo cammino.

Affinché questo sia possibile, il proprietario o il fittavolo, di terreno confinante con le strade comunali ha il doveroso compito di mettere in atto tutte le attività necessarie affinché la vegetazione non super i limiti consentiti;

SANZIONI

I trasgressori della presente ordinanza saranno puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da **25 euro a 500 euro**, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, oltre le spese necessarie per l'esecuzione d'ufficio degli interventi necessari, lasciando impregiudicata, qualora se ne ravvisi la fondatezza, l'applicazione delle norme e sanzioni previste dal vigente Codice della Strada.

La presente ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale on-line, nelle bacheche pubbliche, nonché sul sito internet del Comune di Cesiomaggiore.

Gli organi di polizia stradale, di cui all'art. 12 del Codice della Strada, ed a chiunque altro spetti, sono incaricati della verifica dell'osservanza della presente ordinanza e della conseguente applicazione delle relative sanzioni.

A norma dell'art. 8 della Legge 7.8.1990, n. 241 e s.m.i., si rende noto che responsabile del procedimento è il responsabile del Servizio Tecnico Lionello Curto.

Tel. 0439 438434

e-mail: tecnico.cesiomaggiore.bl.it

PEC: cesiomaggiore.bl.ip-veneto.net

A norma dell'art. 3, comma 4 e 5, della Legge 7.8.1990, n. 241 e s.m.i. si informa che, avverso la presente Ordinanza, può essere presentato ricorso alternativamente al TAR di Venezia, ai sensi della L. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza

CESIOMAGGIORE, 24-05-2024

Il Responsabile del Servizio
CURTO LIONELLO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



COMUNE DI CESIOMAGGIORE

Provincia di Belluno

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Ordinanza N° 25 del 24-05-2024, avente ad oggetto ORDINANZA PER TAGLIO SIEPI E RAMI SPORGENTI AI MARGINI DEI MARCIAPIEDI, DELLE AREE DI SOSTA, DELLE STRADE COMUNALI E VICINALI DI USO PUBBLICO, E PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PRIVATO, pubblicata all'albo pretorio di questo ente per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 comma i, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell'art. 32, comma 1, Legge 18.06.2009, n. 69.

Lì, 24-05-2024

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
CURTO LIONELLO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.